

**PROTOCOLLO D'INTESA**  
**RECANTE ACCORDO QUADRO TRA L'AGENZIA DEL DEMANIO E.P.E. E IL**  
**COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA PROSECUZIONE DEI LAVORI DI**  
**REALIZZAZIONE DEL MODULO SPERIMENTALE ELETTROMECCANICO**  
**PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DELLA LAGUNA DI VENEZIA**  
**PER IL DISTACCO DI PERSONALE**

**TRA**

L'Agenzia del Demanio e.p.e., con sede in Roma via Barberini 38, (di seguito indicata come AdD) in persona del Direttore, Consigliere Antonio Agostini

e

il Commissario Straordinario per la prosecuzione dei lavori di realizzazione del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia (di seguito indicato come Commissario Straordinario) la cui sede per lo svolgimento dell'incarico è stabilita in Roma, piazza di San Lorenzo in Lucina n. 26, in persona dell'arch. Elisabetta Spitz

**VISTO**

- il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, in legge 14 giugno 2019 n. 55, al comma 6-bis dell'art. 4 che prevede che *“il Commissario straordinario può avvalersi di strutture delle amministrazioni centrali o territoriali interessate nonché di società controllate dallo Stato o dalle regioni, nel limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”*;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio del comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal giorno 12 novembre 2019;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 6 dicembre 2019 al n. reg.2334, con cui tra l'altro è stato nominato l'arch. Elisabetta Spitz quale Commissario Straordinario per la prosecuzione dei lavori di realizzazione del sistema M.O.S.E., con il compito di sovrintendere alle fasi conclusive dei lavori volti al completamento dell'opera, che all'art. 2 prevede che *“Il Commissario straordinario può avvalersi delle strutture delle amministrazioni centrali o territoriali interessate, di società controllate dallo Stato o dalle regioni, nonché ai fini del supporto tecnico, anche sotto il profilo amministrativo, di persone di*

B

lu  
R

*comprovata esperienza, anche di livello internazionale, ivi compresi magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, scelte dal medesimo Commissario, nel limite delle risorse disponibili pari ad euro un milione annui in relazione alla durata dell'incarico, il cui onere è posto a carico del quadro economico dell'opera e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";*

- l'art. 30 del d. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 che disciplina le modalità con le quali porre temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.

### CONSIDERATO

- che l'AdD, ai sensi del D. Lgs. n. 173/2003, è un ente pubblico economico;
- che in data 12 dicembre 2019 il Commissario Straordinario ha presentato istanza all'AdD per il distacco di n. 2 risorse;
- che in data 22 gennaio 2020 il Commissario Straordinario ha presentato ulteriore istanza all'AdD per il distacco di n. 1 risorsa, in regime di non esclusività;
- che è interesse delle parti sviluppare utili sinergie che permettano al Commissario Straordinario di soddisfare l'esigenza governativa tesa alla prosecuzione dei lavori per il completamento del cosiddetto sistema MO.S.E.;

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

#### Art. 1 – Oggetto e durata

Il presente Protocollo d'intesa è stipulato ai sensi dell'art. 30, del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e consente l'assegnazione temporanea di personale dell'AdD, su base volontaria, presso la Struttura a supporto del Commissario Straordinario, per lo svolgimento delle attività descritte al successivo art. 2.

Il presente accordo ha durata massima complessiva di due anni ed è rinnovabile, anche per frazioni inferiori, fino al completamento del sistema MO.S.E. dietro espressa richiesta presentata, almeno 60 giorni prima del termine di validità, dal Commissario Straordinario, il quale con l'occasione confermerà o modificherà i nominativi del personale dell'AdD di cui intende mantenere l'assegnazione alla propria struttura nel periodo di rinnovo.

Lu  


B

## **Art. 2 – Obiettivo del progetto**

Il Commissario Straordinario per i compiti ad esso assegnati necessita di dotarsi di una struttura di elevata professionalità.

L’Agenzia del Demanio, a sua volta, intende favorire la salvaguardia della città di Venezia e del suo patrimonio artistico, nonché far conseguire una maggiore qualificazione al proprio personale, il quale attraverso un periodo di distacco presso la Struttura a supporto del Commissario Straordinario acquisirà specifiche esperienze e professionalità aggiuntive di cui l’Agenzia potrà in seguito utilmente giovare.

## **Art. 3 – Utilizzo del protocollo di intesa e modalità di inserimento del personale**

Il personale dell’Agenzia del Demanio richiesto in distacco presso la Struttura commissariale sarà individuato dal Commissario Straordinario tramite espressa richiesta inoltrata all’AdD ove è riportata la durata del distacco nonché la frequenza dell’impegno richiesto.

Restano valide le richieste presentate precedentemente alla sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa, ovvero quelle che il Commissario Straordinario dovesse inoltrare successivamente entro la validità dello stesso.

L’AdD, previa valutazione della compatibilità delle singole richieste con le proprie esigenze di natura organizzativa e produttiva, provvederà al distacco della risorsa richiesta alla struttura a supporto del Commissario Straordinario una volta acquisiti dall’interessato:

- il consenso al distacco;
- la dichiarazione di assenza di incompatibilità resa ai sensi della disciplina vigente;
- la dichiarazione che nulla avrà a pretendere dall’AdD per emolumenti legati alla produttività/risultato o ulteriori compensi aggiuntivi di tale natura, in quanto saranno erogati al dipendente in distacco unicamente quelli determinati dal Commissario Straordinario ai sensi del successivo art. 4.

Il distacco avrà durata massima fino alla scadenza del presente Protocollo, salvo revoca da parte dell’AdD ovvero del Commissario Straordinario ovvero recesso da parte del dipendente distaccato, con un preavviso di almeno 30 giorni da comunicare in forma scritta ai competenti uffici.

La possibilità di rinnovo del distacco dovrà essere compatibile con le esigenze organizzative dell’AdD nonché con la durata del presente accordo, ferme restando le possibilità di revoca e di recesso da esercitarsi secondo le modalità ed i termini di cui al precedente comma.



Ogni eventuale variazione in ordine alla durata del distacco, alla frequenza dell'impegno ovvero alle modalità di distacco dovrà essere concordata in forma scritta tra le parti e sarà valutata dalle parti in relazione alle rispettive esigenze di natura organizzativa e produttiva. Nell'ambito della struttura del Commissario Straordinario, il personale AdD sarà utilizzato nel rispetto della qualifica e dell'esperienza professionale posseduta.

#### **Art. 4 – Trattamento economico e normativo**

Gli oneri del distacco sono a totale carico della Struttura commissariale.

L'AdD continuerà ad erogare al personale distaccato il trattamento economico ordinario in godimento al momento del distacco, nonché i buoni pasto allo stesso spettante, che verranno rimborsati dal Commissario Straordinario all'AdD con cadenza trimestrale.

L'eventuale trattamento di missione e le relative spese saranno sempre a carico del Commissario Straordinario. Le spese di trasferta anticipate dal personale distaccato, effettuate nel rispetto della policy della Struttura commissariale, saranno rimborsate tramite cedolino paga a quest'ultimo su richiesta formale del Commissario.

L'eventuale trattamento economico legato alla produttività/risultato del personale distaccato sarà determinato dal Commissario Straordinario e comunicato all'AdD, che procederà alla formale erogazione dello stesso, dietro rimborso della Struttura commissariale.

Il Commissario Straordinario comunicherà mensilmente all'AdD eventuali assenze, permessi e ferie fruiti dei predetti dipendenti nonché ogni elemento che incida sulla gestione del personale e/o sul trattamento economico degli stessi. Qualunque modifica del trattamento giuridico durante il periodo di distacco (es. part-time, aspettativa, benefici L. 104/92, etc.) dovrà essere richiesta dal dipendente direttamente all'AdD e da quest'ultima formalizzata, previa intesa con il Commissario Straordinario.

Il rapporto di lavoro del personale distaccato presso la Struttura a supporto del Commissario Straordinario continuerà ad essere regolato dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti in AdD, fermo restando l'obbligo da parte del personale assegnato di rispettare le norme ed i regolamenti che disciplinano i modi ed i tempi di esecuzione della prestazione lavorativa presso la Struttura commissariale.

#### **Art. 5 – Anzianità di servizio e progressione di carriera**

Il servizio prestato dai dipendenti dell'AdD durante il periodo di distacco presso la Struttura commissariale costituisce titolo valutabile ai fini del computo dell'anzianità di servizio, a tutti gli effetti di legge.

B

*ly*  
*28*

#### **Art. 6 – Tutela del lavoratore**

Il Commissario Straordinario s'impegna a garantire agli interessati una adeguata tutela della salute e della sicurezza del lavoro, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia e in ossequio al comma 4 dell'articolo 2 del D.P.C.M. 27 novembre 2019.

#### **Art. 7 – Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, valgono le vigenti disposizioni normative.

#### **Art. 8 – Foro competente**

Per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente accordo, o connesse allo stesso, è competente il Tribunale di Roma.

#### **Art. 9 - Privacy**

Le parti si danno reciprocamente atto di conoscere e applicare le norme vigenti in materia di trattamento di dati personali e si impegna a adottare misure di sicurezza tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e a garantire l'accesso ai dati personali solo a persone opportunamente autorizzate e nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione del presente accordo.


I dati verranno trattati dalle parti esclusivamente per le finalità di esecuzione del presente accordo mediante supporti informatici, telematici e cartacei tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati non saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti terzi – salvo per adempimenti di legge – e saranno conservati, per le finalità sopra esposte, per un periodo di 5 anni successivi alla scadenza del presente accordo in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili.

Il trattamento avrà ad oggetto i soli dati personali strettamente necessari, non eccedenti e pertinenti, unicamente per le finalità di cui al presente accordo, nel rispetto dei principi e delle regole contenute nei Regolamenti Comunitari vigenti in materia.

Roma, 28 febbraio 2020

Il Direttore dell'Agenzia del Demanio

Cons. Antonio Agostini



Il Commissario Straordinario

Arch. Elisabetta Spitz

